

Prot. n.49/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 3 Febbraio 2012

Oggetto: **Collocamento obbligatorio – Invio telematico del prospetto informativo entro il 15 febbraio 2012 -**

Con nota del 14 dicembre 2011, il Ministero del Lavoro ha prorogato al **15 febbraio 2012** il termine per la presentazione del prospetto informativo dei lavoratori disabili riferito all'anno 2011.

Tale proroga è stata disposta a seguito delle modifiche apportate in materia di compensazioni territoriali dall'art. 9 del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che hanno determinato la necessità di adeguare gli standard tecnici per l'invio telematico del prospetto.

L'art. 9 del Decreto-Legge n. 138/2011, è intervenuto sull'art. 5 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, stabilendo, in particolare, che:

- gli obblighi di assunzione previsti dagli art. 3 e 18 della Legge 68/1999 devono essere rispettati a livello nazionale;
- ai fini del rispetto di tali obblighi, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive ed i datori di lavoro privati di imprese che fanno parte di un gruppo, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo con sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia;
- i datori di lavoro privati che si avvalgono del nuovo sistema di compensazione territoriale devono trasmettere, in via telematica, a ciascuno dei Servizi competenti delle Province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo, il prospetto informativo dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale, sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative con circolare n. 27 del 24 ottobre 2011 e con la citata nota del 14 dicembre 2011.

Gli standard tecnici per la trasmissione telematica del prospetto informativo, già individuati dal Decreto Interministeriale 2 novembre 2010, sono stati aggiornati dal Decreto Direttoriale 14 dicembre 2011, entrato in vigore il 2 gennaio 2012.

Si segnala ora che la Regione Piemonte ha reso disponibile, sul sito internet [www.sistemapiemonte.it/lavoro/prospetto\\_disabili/prospetto](http://www.sistemapiemonte.it/lavoro/prospetto_disabili/prospetto), l'applicativo "ProDis" per la compilazione on-line del prospetto informativo.

Possono avvalersi di questo servizio i datori di lavoro la cui sede legale sia ubicata nella Regione Piemonte.

I datori di lavoro con sede legale in Regioni diverse dalla Regione Piemonte, invece, devono obbligatoriamente utilizzare gli applicativi messi a disposizione dalla Regione in cui è presente la sede legale dell'azienda.

\* \* \*

Con l'occasione, si ritiene opportuno ricordare nuovamente che, secondo le precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro con nota del 14 dicembre 2010:

- sono obbligati all'invio telematico del prospetto informativo i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno quindici dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva;
- i datori di lavoro pubblici e privati che, rispetto all'ultimo prospetto annuale inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono quindi tenuti all'invio del prospetto (quest'ultimo deve invece essere trasmesso dalle aziende interessate alle compensazioni intergruppo anche nel caso in cui non siano intervenuti detti cambiamenti: *v. infra*);
- l'obbligo di invio del prospetto telematico non si applica in caso di insorgenza di nuovi obblighi di assunzione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68. In questa ipotesi, infatti, scatta – entro sessanta giorni dal verificarsi della scoperta – soltanto l'obbligo di invio della richiesta di assunzione, e non già quello di invio del prospetto.

Si rammenta altresì che, con specifico riguardo al nuovo sistema di compensazione territoriale, la menzionata nota ministeriale del 14 dicembre 2011 ha rimarcato che:

- il prospetto informativo permette di indicare presso quale azienda verranno portate in eccedenza o in riduzione le unità assunte, utilizzando l'apposita Sezione "Compensazioni Territoriali", nella quale deve essere indicato, nell'ipotesi di compensazione intergruppo, il codice fiscale del datore di lavoro interessato alla compensazione;
- la compensazione all'interno del gruppo di imprese riguarda le imprese soggette all'obbligo e, quindi, i datori di lavoro che si collocano in una delle fasce previste dall'art. 3, comma 1, della Legge n. 68/1999;
- la presentazione del prospetto informativo con compensazioni intergruppo determina una situazione occupazionale che si definisce solo a seguito della valutazione dell'insieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo. Pertanto, come sopra accennato, le aziende interessate a questa tipologia di compensazione devono presentare il prospetto anche nel caso in cui non siano intervenuti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio del prospetto, cambiamenti relativi alla situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva;
- i servizi informatici provvederanno a trasmettere ai Servizi competenti, oltre ai prospetti di competenza territoriale, anche quelli in cui è stata indicata una compensazione intergruppo, al fine di consentire agli stessi Servizi di effettuare i controlli di coerenza rispetto alla situazione occupazionale dei datori di lavoro;
- l'impresa capogruppo può presentare il prospetto informativo per le aziende facenti parte del gruppo di imprese, sia in qualità di soggetto abilitato ad agire in nome e per conto delle aziende facenti parte del gruppo di imprese, sia per comunicare le compensazioni tra imprese del gruppo secondo le disposizioni introdotte dall'art. 9 del Decreto-Legge n. 148/2011.

Nella nota del 14 dicembre 2011 il Ministero del Lavoro ha fatto inoltre presente che:

- il Decreto Direttoriale 14 dicembre 2011 ha previsto alcune innovazioni procedurali che consentono al datore di lavoro di ottenere la propria situazione occupazionale

rispetto agli obblighi in modo automatico, a seguito dell'inserimento dei dati occupazionali;

· il documento "Modelli e Regole – Versione gennaio 2012", allegato alla stessa nota, oltre alle modalità di compilazione del prospetto e di calcolo, contiene anche indicazioni circa la base di computo ai fini della determinazione della quota di riserva di cui agli articoli 3 (lavoratori disabili) e 18 (cosiddette "categorie protette") della Legge n. 68/1999.

In proposito, il Ministero del Lavoro sottolinea, fra l'altro, che la base di computo per la individuazione degli obblighi stabiliti dall'art. 3 si differenzia da quella prevista dall'art. 18, in quanto da quest'ultima non può essere escluso il personale viaggiante e navigante di aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, il personale di aziende del settore degli impianti a fune direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto, nonché il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore edile. Secondo il disposto dell'art. 18 della Legge n. 68/1999, agli orfani ed ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi ed ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari ad un punto percentuale.

La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

· rispetto alla gestione delle "sospensioni" degli obblighi occupazionali, il prospetto telematico mette in evidenza che il datore di lavoro ha dichiarato una sospensione, a carattere provinciale o nazionale, in modo tale che i Servizi provinciali possano prendere in considerazione tale informazione ai fini della gestione delle eventuali scoperture dell'azienda.

Distinti saluti

  
**ANCE - RAGUSA**  
Associazione Consulenti Edili della Provincia di Ragusa  
**IL NUOVO PRESIDENTE**  
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)